


Minorenni della richiesta di apertura di procedimento amministrativo ex art. 25 bis R.D. 1404/1934 relativo a “*minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati sessuali*”, con affido della minore al Servizio Sociale, trasmettendo in allegato la segnalazione dell’11.6.2010 del Commissariato di Porta Ticinese. In data 23 giugno 2010, richiesto dal Giudice titolare del procedimento di esprimere un parere, il pubblico ministero chiedeva al Tribunale per i minorenni il collocamento della minore in comunità.

Le direttive e le prassi della Procura della Repubblica nei confronti di soggetti minorenni, con particolare riferimento al caso di El Mahroug Karima

Una volta divulgata dagli organi di informazione la notizia dell’avvenuto interessamento del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ragazza marocchina, il Procuratore della Repubblica per i minorenni trasmetteva due note al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano.

Precisamente, la prima in data 16 novembre 2010, per ottemperare ad una richiesta avanzata telefonicamente di riferire in merito alle modalità di intervento dell’Ufficio di Procura per i minorenni nei confronti di El Mahroug Karima; la seconda, il 28 dicembre 2010, a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano relativa alle disposizioni di carattere generale ed alle direttive impartite ai servizi di polizia giudiziaria da parte della Procura della Repubblica per i Minorenni.

Dopo avere chiarito, con particolare riferimento all’intervento effettuato nei confronti di El Mahroug Karima in Corso Buenos Aires, che la minore era stata fermata per un furto segnalato da Pasquino Caterina e che la denuncia era stata presentata il successivo 1° giugno 2010, la dott.ssa Frediani inquadrava l’intervento operato il 27 maggio 2010 tra le procedure “*normalmente adottate nei confronti dei c.d. “minori non accompagnati”, privi cioè di referenti adulti reperibili, ovvero dei collocamenti urgenti e provvisori di natura civile di minori in stato di abbandono morale e materiale (art. 403 c.c.), attuati non per limitare la libertà personale del minore ma per offrire, in via d’urgenza un sostegno, come previsto dall’art. 30 co. 2 Costituzione*”.



Precisava il Procuratore della Repubblica per i minorenni che *“gli interventi di protezione previsti dall’art. 403 c.c. competono alla “pubblica autorità” e non al pubblico ministero che sarà destinatario della segnalazione ai fini di valutare se inoltrare richieste al Giudice; il pubblico ministero ove interpellato si ritiene svolga un ruolo consultivo e le sue disposizioni di conseguenza non sarebbero vincolanti”*.

Nella successiva relazione in data 28 dicembre 2010, la dott.ssa Frediani chiariva che la Procura della Repubblica per i minorenni è destinataria di interventi di carattere sia penale che civile.

Con riferimento a quelli di carattere penale, la polizia giudiziaria *“deve informare immediatamente il pubblico ministero di turno nei casi di provvedimenti limitativi della libertà personale, quale arresti in flagranza; la polizia giudiziaria è tenuta, altresì, ad informare immediatamente il pubblico ministero anche nei casi di fermo per identificazione di soggetti minorenni autori di reato, nonché, in generale, in tutti i casi in cui la polizia giudiziaria procede alla denuncia in stato di libertà di soggetti minorenni, chiedendo ragguagli in ordine all’affidamento dei minori coinvolti. In tali casi, il pubblico ministero esercita le prerogative previste dagli artt. 18 e 18 bis dpr n. 448/88”*.

In relazione agli interventi di carattere civile, il Procuratore segnalava la prassi dell’ufficio, consolidata da oltre un decennio, per cui la polizia giudiziaria effettuava la segnalazione telefonica al pubblico ministero *“di qualsiasi situazione critica in cui siano coinvolti minori”*. In tale eventualità, la richiesta principale è di avere disposizioni in ordine all’affidamento del minore e nell’ipotesi di minori stranieri non accompagnati, nella maggior parte dei casi, *“l’autorità segnalante richiede spesso, praticamente, l’autorizzazione a lasciar andare da solo il minore”*.

Secondo la dott.ssa Frediani, l’intervento del pubblico ministero, non previsto da alcuna fonte normativa, viene provocato dall’autorità segnalante al precipuo scopo di ottenere *“un avallo autorevole alle proprie iniziative”*, anche se *“in tale contesti, l’unica autorità giudiziaria fornita di potere decisorio è il Tribunale per i minorenni, e fino all’intervento di questi è l’autorità amministrativa a dover attuare tutte le necessarie misure di tutela del minore”*¹⁰⁹.

Di fatto, il pubblico ministero esercita una funzione consultiva e successivamente diventa destinatario di una segnalazione scritta, *“finalizzata alla valutazione della*

¹⁰⁹ Il grassetto è nel testo della relazione in data 28.12.2010.



ricorrenza delle condizioni per esercitare il proprio potere di iniziativa presso il Tribunale per i Minorenni, con la richiesta di interventi ablativi o limitativi della potestà genitoriale o interventi "rieducativi" ai sensi degli art. 25 o 25 bis RD 1404/1934 di natura civile.


Il Procuratore chiariva che "ogniqualevolta la Polizia Giudiziaria si trovi in presenza di minore privo, anche temporaneamente, di riferimenti educativi e non sottoposto a provvedimenti restrittivi in materia di libertà personale, ovvero denunciato a piede libero o solo fermato per identificazione, deve provvedere ad un suo affidamento nell'ambito di un intervento civile, in quanto soggetto minore di età: si sommano pertanto due interventi, in ambito civile e penale".

Nel caso che ci occupa, risulta provato che El Mahroug Karima era stata denunciata, seppure soltanto oralmente, da Pasquino Caterina per un furto commesso ai suoi danni circa quindici giorni prima. Non ricorreva, dunque, la flagranza nel reato, ma la minore doveva essere denunciata a piede libero e nei suoi confronti sarebbe stato iscritto un procedimento penale, come chiarito dalla dott.ssa Fiorillo all'operante Cafaro nella telefonata intercorsa alle ore 19.13 del 27.5.2010.

Perciò la minore veniva accompagnata in Questura per l'identificazione, con obbligo in capo agli operanti di avvisare immediatamente il pubblico ministero di turno del trattenimento del soggetto. Nel caso di specie, la dott.ssa Fiorillo autorizzava, come previsto dall'art. 349 c.p.p. commi 4, 5 e 6, la polizia giudiziaria a trattenere la minore in Questura oltre le 12 ore, nel caso non fosse stata prontamente reperita una comunità a cui affidarla.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di conclusioni, tale indicazione di trattenere la minore finché non fosse stata reperita una idonea struttura era non solo conforme alla legge, ma anche in linea con le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica in casi analoghi alla polizia giudiziaria.

Invero, si legge in tali direttive, nel capitolo 2 intitolato "*Come comportarsi nei confronti di un minore che ha commesso reati*", che (1) gli indagati in stato di libertà devono essere identificati, se privi di documento, mediante foto segnalamento; (2) deve essere allegata alla comunicazione di notizia di reato il verbale di identificazione, la nomina del difensore o d'ufficio, nonché il verbale di elezione di domicilio; (3) "*i minori colti nell'atto di commettere reati e non arrestati, devono essere consegnati ai genitori, ai parenti fino al 4° grado, al tutore o all'affidatario legale (non a chi si*



presenta come avvocato incaricato dai familiari)”, previa identificazione; *“in mancanza di persona legittimata a ricevere in consegna il minore, questo deve essere accompagnato in una comunità di emergenza...”*; (4) occorre effettuare gli accertamenti SDI; (5) devono essere richiesti i precedenti dattiloscopici (Afis); (6) devono essere fornite le notizie sulle condizioni di vita familiare e sociale, sulla personalità, sul grado di istruzione e sulla condotta dell’indagato; (7) devono essere allegati eventuali verbali di sequestro, perquisizioni o altro, (8) oltre al verbale di eventuale rinuncia ad avvalersi dell’Autorità consolare in caso di indagati stranieri¹¹⁰.


Ciò posto, con particolare riferimento alla disposizione impartita dalla dott.ssa Fiorillo agli ufficiali di polizia giudiziaria di collocare la minore in comunità, ritiene il Collegio, in considerazione delle delucidazioni fornite dalla dott.ssa Frediani sopra riportate, che tale disposizione fu data in un’ottica di collaborazione tra le diverse autorità, diretta a tutelare l’interesse del minore.

Da un lato, il pubblico ministero era, infatti, competente ad esercitare il proprio potere di iniziativa davanti al Tribunale dei Minori, unica autorità giudiziaria con poteri decisori nei confronti di El Mahroug Karima, richiedendo eventualmente degli interventi rieducativi; dall’altro, l’autorità di pubblica sicurezza era tenuta nell’immediatezza *“ad attuare tutte le necessarie misure di tutela del minore”*, chiedendo, a tale scopo, ragguagli al pubblico ministero dott.ssa Fiorillo, investita della dovuta comunicazione circa l’intervento di carattere penale effettuato dalle forze dell’ordine e dell’accompagnamento della minore in Questura, in quanto indagata per furto ai danni di Pasquino Caterina.

Quanto alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Fiorillo circa il fatto di avere costantemente ribadito, anche alla dott.ssa Iafrate, la propria disposizione di collocare la minore in comunità, al fine di ben lumeggiare la credibilità intrinseca della testimonianza resa, deve evidenziarsi che il pubblico ministero di turno ha precisato, in modo convincente, che, stando alle informazioni acquisite da Cafaro fin dal primo contatto telefonico, la giovane era sospettata di svolgere l’attività di prostituzione.

Invero, quanto riferito dalla El Mahroug, ossia di mantenersi ballando la danza del ventre in alcuni locali notturni, aveva indotto il pubblico ministero a dubitare della lecita provenienza delle entrate economiche vantate dalla stessa.

¹¹⁰ V. p. 2 e 3, 6 e 7 delle direttive del Procuratore sub faldone 8P/19P fogliazione del Tribunale 316 ss.



Coerentemente alla prospettazione della vicenda, tenuto conto delle direttive e delle prassi dell'ufficio, la dott.ssa Fiorillo ha ribadito in udienza di non avere nemmeno preso in considerazione l'affidamento di El Mahroug Karima ad un soggetto terzo estraneo.

A tale proposito, la stessa ha fatto riferimento, altresì, al protocollo stilato tra la Procura Ordinaria, la Procura per i minorenni ed i Servizi Sociali, secondo cui in caso di sospetto di maltrattamento o di abuso ai danni del minore, lo stesso non deve essere affidato a terzi, per ovvie ed evidenti ragioni, atteso che i provvedimenti adottati hanno di mira esclusivamente l'interesse del minore¹¹¹.

D'altra parte, vale la pena sottolineare che tale orientamento è del tutto conforme alla prassi dell'ufficio, come efficacemente spiegato dal Procuratore della Repubblica per i minorenni.

Va chiarito, infatti, che nell'ipotesi di *soggetti stranieri adolescenti, prossimi alla maggiore età, e privi di referenti educativi, fermati per identificazione o anche denunciati a piede libero per un reato, generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile, né è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via d'urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne, compiutamente identificato e rintracciabile (quale un vicino di casa o un conoscente), qualora risulta persona conosciuta dal minore e bene accolta, ma solo purché non emergano elementi di sospetto (ad esempio minore che presenta segni di maltrattamento, timori di sfruttamento nella commissione di reati...)"¹¹².*

E' del tutto evidente che nel caso di El Mahroug Karima, sospettata di svolgere l'attività di prostituzione, il collocamento in comunità protetta fosse l'unico intervento efficace a tutela della minorenni.

Non a caso, una disposizione del tutto analoga era stata impartita anche dalla dott.ssa Saracino, in occasione dell'intervento effettuato il 5 giugno 2010 nei confronti della minore sospettata di essere sfruttata come prostituta dalla sua coinquilina De Conceicao,

¹¹¹ "Avv. Gedini: lei, per quanto riguarda gli affidamenti di minori, per sua esperienza, visto che Lei ci ha detto che sono 10 anni che ovviamente segue questa vicenda, è mai accaduto, o quanto meno a Lei è mai accaduto, che il minore sia stato affidato ad un soggetto estraneo? Teste Fiorillo: rarissimamente, perché è sconsigliato, esiste anche un protocollo che è stato stilato tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile e il Servizio, che per quanto riguarda i fatti di maltrattamenti ed abuso assolutamente, non dico che lo sconsiglio ma lo escludo. Questi sono aspetti...bè, ricordiamoci che questa minore per me era sospettata di prostituzione, almeno da come mi si prospettava la vicenda" – trascrizione della deposizione p. 25.

¹¹² V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 28.12.2010 p. 2.



in tal modo confermando che la disposizione data dalla dott.ssa Fiorillo era del tutto conforme alle linee guida adottate dall'ufficio.

D'altra parte, giova evidenziare che anche il dott. Ciro Cascone, pubblico ministero di turno il giorno in cui pervenivano gli atti del Commissariato Porta Ticinese relativi alla minore, esercitava il potere di iniziativa, inoltrando al Tribunale per i Minorenni una richiesta di apertura di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 25 bis RD 1404/1934 per minorenni che esercitano la prostituzione o sono vittime di reati sessuali¹¹³.

Alla luce del dettato normativo e delle prassi dell'ufficio, la dott.ssa Fiorillo ha dichiarato che, in casi analoghi di minori sospettati di maltrattamenti e/o di abusi, le era capitato molto raramente di affidare un minore ad un soggetto terzo estraneo¹¹⁴.

A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in sede di conclusioni, si deve rilevare che gli esempi di interventi delle forze dell'ordine su minori portati all'attenzione di questo Tribunale dagli Avvocati dell'imputato non smentiscono affatto tale netta disposizione, ma – al contrario – ne rafforzano il contenuto precettivo e, dunque, la credibilità intrinseca della deposizione resa proprio con riferimento alla chiara disposizione impartita alla Iafrate.

Nonostante l'incompleta allegazione da parte della difesa degli atti di polizia giudiziaria eseguiti in relazione a ciascun intervento effettuato dalle forze dell'ordine¹¹⁵, è stato possibile desumere le seguenti diverse tipologie di disposizioni adottate dalla Procura minorile.

Innanzitutto, i soggetti minori di età che non hanno commesso alcun reato risultano solitamente affidati a parenti o lasciati andare, dopo la loro compiuta identificazione

¹¹³ V. relazione del Procuratore della Repubblica per i Minorenni del 16.11.2010 p. 2.

¹¹⁴ "Avv. Ghedini: sto domandando in generale; Teste Fiorillo: in generale posso dire che è rarissimo, possiamo fare una percentuale del ... la invento io in questo momento, 2%; Avv. Ghedini: può accadere, o a Lei è mai accaduto, che vengano fermate una minore e una maggiorenne, entrambe indagate, e che poi la minore venga affidata alla correa? Teste Fiorillo: certo che avviene, sa quando? Quando le arrestano tutte e due, o vengono fermate per un reato, una delle minorenni, per esempio, è una nomade, e allora bisogna affidarla ai genitori o dei parenti. E allora avviene che spesso la persona con cui hanno commesso un reato sia un parente, e in particolare un fratello, una sorella, e così viene affidata al fratello o alla sorella maggiorenne. Avv. Ghedini: e se non è parente? Teste Fiorillo: se non è parente, è molto raro questo, a me non è mai capitato; Avv. Ghedini: non le è mai capitato? Teste Fiorillo: no, a me no." – trascrizione della deposizione p. 25 e 26.

¹¹⁵ V. documenti prodotti dalla difesa ed acquisiti in sede di ammissione delle prove nn. 45 ss. nonché tabella riassuntiva con l'elenco dei casi di minori trattati nel 2010 sub faldone 8/19P fogliatura del Tribunale 328/F 8P e verbali di affidamento sub faldone 8/19P fogliatura 339/F 8P.

mediante i rilievi foto dattiloscopici¹¹⁶: trattasi di interventi di natura civile, per le considerazioni sopra svolte, in cui *l'autorità segnalante richiede spesso, praticamente, l'autorizzazione a lasciar andare da solo il minore straniero.*

Analoghe osservazioni devono essere svolte in relazione ai soggetti minorenni fuggiti dalla comunità che non hanno commesso alcun reato: anche in tali evenienze gli stessi vengono ricollocati in comunità oppure rilasciati con invito a presentarsi al servizio Pronto Intervento Minori del Comune di Milano¹¹⁷.

Per quanto riguarda i soggetti minorenni denunciati a piede libero dalle forze dell'ordine in relazione alla commissione di reati contro il patrimonio (in particolare per furti ai danni di esercizi commerciali), dagli atti acquisiti emerge che il pubblico ministero di turno ne disponeva il rilascio, dopo la loro compiuta identificazione mediante foto segnalamento¹¹⁸; ciò in conformità alla prassi dell'Ufficio, come spiegato dal Procuratore della Repubblica, atteso che *generalmente non vengono assunte iniziative di sorta in ambito civile* in tali ipotesi, non emergendo sospetti di maltrattamenti o di abusi ai danni dei minori controllati, identificati e quindi rilasciati¹¹⁹.

¹¹⁶ Precisamente, in tale gruppo vanno inseriti i minori Janka Gianluca e Aouadni Hatem di cui al documento 45 della difesa, affidati ai rispettivi parenti; documento n. 52 – anche Manulescu Leonard e Cioran Ambassadoru, minori di età e domiciliati al campo nomadi di via Rubattino, venivano rilasciati dopo la loro identificazione; n. 53 – analogamente, Bouazza Ali Souiane, controllato in compagnia del maggiorenne Lekouio Yassine, veniva rilasciato dopo l'identificazione; v. altresì documenti n. 62, 63, 64, 65, 74, 77, 78, 81, 96.

¹¹⁷ v. i seguenti documenti della difesa: n. 47 - Barrow Katibi, allontanatosi dalla comunità CASA AMICA, veniva lasciato andare dopo l'identificazione; n. 48 - Karim Jawad, fuggito dalla comunità La Fattoria della Carità, si presentava al commissariato Bonola e veniva rilasciato in mancanza di posti disponibili in comunità, con invito a presentarsi al servizio Pronto Intervento minori del Comune di Milano; v. altresì documenti della difesa n. 66, 71, 74, 88, 91, 98 che trattano casi del tutto analoghi.

¹¹⁸ v. documento della difesa n. 49 – i minori Andriiauskas Karolls e Vaitkevicius Denas, indagati a piede libero per furto ai danni del supermercato Oviessa, venivano identificati e rilasciati; n. 50 – Bouazza Ali veniva accompagnato per identificazione negli uffici della Questura e, indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, veniva rilasciato dopo avere dichiarato di svolgere lavori saltuari presso esercizi commerciali; n. 57 – Stoian Angelica, indagata per furto al supermercato Penny Market, veniva rilasciata dopo l'identificazione; n. 54 – Ciobanu Andreaa, denunciata a piede libero per furto ai danni del supermercato Esselunga, veniva rilasciata dopo l'identificazione da cui risultava negativa ai terminali; v. altresì i casi del tutto analoghi di cui ai documenti nn. 55, 56, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 79, 80, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103.

¹¹⁹ I pochi casi documentati dalla difesa di soggetti minori di età, denunciati a piede libero ed affidati dopo la loro identificazione, confermano che - solitamente - la Procura della Repubblica per i minori ne disponeva il rilascio: v. documento della difesa n. 82 – Caldararu Visineanca, persona minore di età ed indagata per il reato di cui all'art. 660 c.p., veniva identificata ed affidata alla coindagata Bancuta Maria domiciliata nello stesso campo nomadi di Sesto San Giovanni; n. 83 – Osmanovic Muharem, indagato a piede libero per furto pluriaggravato, veniva identificato ed affidato alla madre; n. 84 – Leone Gabriele e Bechelli Matteo, indagati per furto di benzina, venivano identificati e affidati ai rispettivi genitori; v. altresì i documenti della difesa nn. 58, 75 e 95.

A tale proposito deve essere sottolineato che, proprio nell'unico caso portato all'attenzione del Tribunale in cui il pubblico ministero ha disposto il collocamento in comunità della persona minore di età, indagata a piede libero per avere fornito in precedenza false generalità, la stessa era stata controllata dalle forze dell'ordine in quanto dedita all'attività di prostituzione¹²⁰.

Non c'è chi non veda come l'attività di prostituzione integri proprio quella situazione di potenziale pericolo per il minorenne che richiede precisi interventi a sua tutela, quale il collocamento in comunità protetta, prodromico alle eventuali richieste del pubblico ministero al Tribunale dei Minori, ai sensi dell'art. 25 bis R.D. 1404/1934, relative a "*minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati sessuali*".

Né può sfuggire la somiglianza di tale evenienza con l'intervento effettuato il 27 maggio 2010 nei confronti di El Mahroug Karima, sospettata di provvedere al proprio sostentamento con guadagni provenienti dall'attività di prostituzione, a riprova della conformità della disposizione impartita quella notte dalla dott.ssa Fiorillo con le linee guida dell'ufficio di Procura.

La versione dell'imputato alla luce delle risultanze processuali

La tesi difensiva

Leggendo una dichiarazione scritta personalmente, come dallo stesso precisato, Berlusconi Silvio ha dichiarato di avere conosciuto El Mahroug Karima ad una cena presso la sua residenza di Arcore, forse portata da Mora Dario, qualche mese prima dei fatti del 27 maggio. Accadeva spesso che i suoi ospiti si facessero accompagnare da qualche amico o amica, bastava che lo preavvisassero, comunicandolo alla sua segretaria.

Le cene si svolgevano in una grande sala da pranzo ed egli monopolizzava la conversazione parlando un po' di tutto, divertendosi con battute e canzoni.

¹²⁰ V. documenti della difesa n. 60 – Stoica Andrea, indagata a piede libero per avere fornito false generalità, veniva controllata mentre era dedita all'attività di prostituzione unitamente ad altre due giovani, una delle quali minore d'età: il pubblico ministero disponeva il collocamento di Stoica Andrea presso la comunità Asilo Mariuccia mentre l'altra giovane veniva rilasciata in quanto sottoposta a controllo ed identificata, ma non denunciata.

Per completezza, si segnala che il caso di cui al documento n. 86 non è in nulla attinente al presente processo, atteso che riguarda una donna maggiorenne (indagata per un reato contro il patrimonio, con in braccio una bambina di un anno).

